



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS

* * *

Parere n. 17 del 28/05/2021

Piano:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i></p> <p><i>Piano di Gestione Rischio Alluvione</i> <i>Appennino Meridionale</i> <i>II Ciclo</i></p> <p>ID_VIP: 5726</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</i></p>
Autorità precedente:	<p><i>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VAS*:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:

✓ l’art. 5, recante “Definizioni”, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui si intende per “verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate”;

✓ l’art. 6, recante “Oggetto della disciplina “e, in particolare:

- il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, “In considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;

- il comma 3 secondo cui “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano

impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”

- il comma 3-bis secondo cui “L’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”
- ✓ l’art. 12, recante; “*Verifica di assoggettabilità*” e, in particolare, il comma 3, secondo cui “*Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente*” e il comma 4, secondo cui “*L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni*”.
- ✓ l’Allegato 1 alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12*”;
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n ° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n ° 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000*”;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*”;
- le Linee Guida Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) - *Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) – “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*”;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment);
- le Linee Guida “*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europe-2003*”;

- la “Carta Nazionale del Paesaggio - Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano” MIBACT-2018

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:

- la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito “un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;

- la Direttiva 2006/118/CE “sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”;

- **la Direttiva 2007/60/CE “relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni”** che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all’ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;

- **il D.lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE** relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ed in particolare:

✓ l’art. 7 comma 3, lett. a), secondo il quale “le autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all’articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell’articolo 11, comma 1”;

✓ l’art. 9 comma 1-bis secondo il quale “I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 (comma 3, lettera a)) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica”;

- la Direttiva 2008/56/CE che ha istituito “un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino”;

- la Direttiva 2008/105/CE “relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque...”;

- **le Linee guida europee “Floods Directive reporting guidance 2018”;**

- **le “NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)”** redatte da ISPRA;

DATO ATTO che

- il Ministero della Transizione Ecologica è l’Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (d’ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 04/12/2020 con nota prot. 23757, successivamente perfezionata in data 22/12/2020 con nota prot. 25254, ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi *Divisione*) la domanda per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D. lgs 152/2006 relativamente al “Piano di Gestione rischio alluvione Appennino Meridionale - II Ciclo”;

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/102798 in data 9/12/2020 e con prot. n. MATTM/110756 in data 31/12/2020;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/4276 in data 18/01/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/210 in data 18/01/2021, ha trasmesso per l'avvio dell'istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:
 - ✓ la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
 - ✓ la nota della Divisione prot.n. MATTM/96090 del 20/11/2020 recante comunicazione alle Autorità di Bacino Distrettuali che, con riferimento ai Piani di gestione delle acque ed ai Piani di gestione del rischio alluvioni, *“Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione dei SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione”*;
- la Divisione con la suddetta nota prot.n. MATTM/4276 in data 18/01/2021 ha comunicato inoltre:
 - ✓ il proprio *“accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)”*;
 - ✓ che *“al ricevimento della presente comunicazione, codesta Autorità provvederà a informare i SCA dell'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare, come indicato nella nota prot. MATTM.U.96090 del 20.11.2020”*;
 - ✓ che *“la presente comunicazione costituisce avvio dell'istruttoria e avvio della consultazione sul Rapporto preliminare. La consultazione, pertanto, terminerà il 13.02.2021”*;
 - ✓ l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto preliminare sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- con nota prot. MATTM/4067 del 18/01/2021, acquisita al prot. CTVA/195 del 18/01/2021, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;
- con nota prot. n. 1304 del 19/01/2021, acquisita al prot. n. CTVA/247 del 20/01/2021 l'Autorità Proponente ha inviato notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d'ora innanzi *SCA*);
- con nota prot. MATTM/7288 del 26/01/2021, acquisita al prot. CTVA/321 del 26/01/2021, la Divisione ha comunicato l'*“estensione del tempo a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) per la consultazione sino al giorno 17.02.2021”* e ha raccomandato all'Autorità Proponente *“di informare i SCA di tale nuovo termine”*;

VISTE le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	Osservazioni ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria	MATTM/2021/0014282	11/02/2021
2	Osservazioni Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua	MATTM/2021/0016288	17/02/2021
3	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0017185	18/02/2021
4	Osservazioni ARPA PUGLIA	MATTM/2021/0017229	18/02/2021
5	Osservazioni MIBACT - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari	MATTM/2021/0016941	18/02/2021
6	Osservazioni DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE	MATTM/2020/0005688	21/02/2021
7	Osservazioni ARPA Campania	MATTM/2021/0018154	22/02/2021
8	Osservazioni Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore VI Servizio - Ecologia	MATTM/2021/0018949	23/02/2021
9	Osservazioni ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente	MATTM/2021/0018944	23/02/2021
10	Osservazioni Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali	MATTM/2021/0018734	23/02/2021
11	Osservazioni Regione Abruzzo	MATTM/2021/0021190	01/03/2021
12	Osservazioni Provincia di Campobasso	MATTM/2021/0021190	01/03/2021
13	Osservazioni Città Metropolitana di Roma	MATTM/2021/0021190	01/03/2021
14	Osservazioni Regione Puglia	MATTM/2021/0022849	04/03/2021

PRESO ATTO che relativamente al *Piano di Gestione rischio alluvione Appennino Meridionale* dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (d'ora innanzi PGRA):

- con la Determina Direttoriale DVA-2014-0027741 del 01/09/2014 – tenuto conto del parere della Commissione n. 1562 del 18/07/2014, è stato emanato provvedimento negativo all'esclusione dalla procedura di VAS del "*Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Meridionale*";
- con il parere n. 1723 del 27/02/2015 la Commissione, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare, ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*parere di scoping*);

- con nota prot. DVA-2015-6466 del 10/03/2015, la Divisione ha trasmesso all’Autorità Proponente il parere della Commissione n. 1723 del 27/02/2015;
- con il parere n. 1918 del 13/11/2015 la Commissione ha espresso parere sul PGRA con suggerimenti e raccomandazioni;
- con D.M. n. 86 del 7/04/2016, emanato di concerto tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso – tenuto conto del parere n. 1918 del 13/11/2015 della Commissione e del parere prot. n. 3936 del 12/02/2016 del MIBAC - il parere positivo sul PGRA, sul relativo Rapporto Ambientale e sul Piano di Monitoraggio con raccomandazioni, suggerimenti condizioni ed osservazioni (*parere motivato*);

CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI

PREMESSO che:

- il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2007/60/CE (*Direttiva Alluvioni*), recepita a livello nazionale dal D. lgs. 49/2010 al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
- la Direttiva Alluvioni prevede che l’elaborazione, l’aggiornamento e la revisione ciclica del PGRA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva.
- il Piano riguarda tutto il distretto e viene sviluppato attraverso il coordinamento fra l’Autorità di Bacino distrettuale e le Regioni territorialmente interessate e le Regioni stesse ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, con la partecipazione dei portatori di interesse.
- il primo aggiornamento del PGRA, oggetto della presente valutazione, dovrà essere adottato entro dicembre 2021 e inviato alla CE entro marzo 2022. Un ciclo di gestione ha la durata di 6 anni e il suo stato di attuazione sarà aggiornato per la terza volta nel 2027 e, successivamente, ogni 6 anni.
- l’Autorità Proponente dichiara che *“il riesame di tale piano non comporta nuovi effetti significativi non già precedentemente considerati in quanto né il quadro programmatico ambientale né le tipologie di interventi, che saranno contemplate nel programma delle misure, si discosteranno sostanzialmente da quanto già contenuto nel I° PGRA DAM (2010-2015). In sintesi, considerato quanto sopra, per il Riesame del I° Piano di Gestione si prevede un consolidamento del quadro degli obiettivi e dell’impianto generale delle misure nonché una specifica dei contenuti delle tipologie di misure già individuate in precedenza”*

PRESO ATTO che il presente parere:

- riguarda una verifica di assoggettabilità a VAS relativa al *Piano di Gestione rischio alluvione Appennino Meridionale - II Ciclo* e ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D. Lgs 152/2006 art. 6 comma 3) quale *“modifiche minori”* dei piani e dei programmi di cui al comma 2, per i quali è prevista una verifica di assoggettabilità a VAS;
- poiché il PGRA è stato già assoggettato a VAS, tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se il presente aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e deve quindi essere sottoposto al processo di VAS nella sua interezza;
- ha per oggetto l’esame della seguente documentazione inviata in allegato all’istanza dall’Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/4276 in data

18/01/2021:

- ✓ Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;
- ✓ Allegato 1: Elenco complessivo delle aree protette e sintesi delle aree protette in area di pericolosità di alluvioni, di inondazione per mareggiata e/o erosione costiera;
- ✓ Allegato 2: Elenco Soggetti competenti in materia ambientale;

EVIDENZIATO che:

- la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale) (Gazzetta n.13 del 18 gennaio 2016), è intervenuta con l'art. 51 sul testo del DLgs 152/2006 sostituendo sia l'art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) che l'art. 64 (Distretti idrografici) definendo così i sette distretti in cui è diviso il territorio italiano tra i quali il *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* che interessa complessivamente 7 Regioni (include interamente le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, parte dell'Abruzzo e del Lazio), 17 Unit of Management (Bacini Idrografici), 25 Provincie (di cui 6 parzialmente);
- dal punto di vista della definizione delle competenze dal 17 febbraio 2017 sono state soppresse tutte le autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e restano identificate come uniche autorità di bacino vigenti quelle Distrettuali, le quali svolgono il ruolo di "*prime Competent Authority*" ai fini degli adempimenti delle Direttive Acque e Alluvioni, e quindi in ultima istanza, come autorità prioritariamente responsabili della pianificazione di bacino. Ad esse sono affiancate come ulteriori autorità competenti ("*other Competent Authority*") con diversi ruoli e funzioni, le Regioni e Province Autonome, il MATTM, l'ISPRA e il Dipartimento di protezione civile;
- a valle delle modifiche territoriali introdotte dalla L. 221/2015 è stata avviata una contestuale attività di verifica e revisione puntuale dei limiti amministrativi distrettuali condotta dalle Autorità di Distretto in accordo con Regioni e Province Autonome e la supervisione di ISPRA e del MATTM, che si è formalmente conclusa con la pubblicazione da parte del MATTM del Decreto del Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, STA.DEC. prot. n. 416 del 8 agosto 2018, con il quale è stato approvato il nuovo strato informativo vettoriale relativo ai limiti amministrativi distrettuali. Tale base cartografica costituisce il riferimento per le attività di pianificazione di bacino distrettuale, tra cui in particolare quella del primo aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni e l'elaborazione del secondo aggiornamento dei piani di gestione delle acque;
- l'assetto territoriale del Distretto dell'Appennino centrale ha un'estensione totale di circa 68.000 km² (67.488). Tale territorio copre una superficie di circa il 75% della superficie totale (91.031 km²) del territorio delle 7 regioni in esso comprese, comprende 1.632 Comuni circa il 76% del totale dei comuni delle 7 regioni (2.168 comuni), ha una popolazione residente di 13.634.521 ab. al 2011, circa il 70% della popolazione totale presente nelle 7 regioni (19.480.317).

- Il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, come definito nel D.Lgs. 152/2006, comprende le seguenti Unit Of Management e/o bacini e/o gruppi di bacini idrografici già bacini nazionali ai sensi della legge n°183 del 1989:

- Liri-Garigliano;
- Volturno;
- Sele;
- Sinni e Noce;
- Bradano;
- Saccione;
- Ofanto;
- Lao;
- Trigno;
- bacini della Campania;
- bacini della Puglia;
- bacini della Basilicata;
- bacini della Calabria;
- bacini del Molise.



EVIDENZIATO che, con riferimento al Piano Preliminare:

- il I° Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA DAM) del sessennio 2010-2015 è stato elaborato ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010, adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n°1 del Comitato Istituzionale Integrato del 17 dicembre 2015, approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 49/2010, con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U.-Serie generale n°28 del 3/02/2017;

- il *Riesame del I° PGRA DAM 2010/2015*, come da Direttiva Alluvione e da D.Lgs. 49/2010 (art 12), è predisposto periodicamente, ogni sei anni e, se necessario, aggiornato tenendo conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. Il riesame e/o l'aggiornamento del PGRA DAM, che corrisponde al II° Ciclo (2016/2021) del Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA DAM), è stato redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, soggetto proponente e procedente, con lo sviluppo delle azioni "Prioritarie/Preliminari", "di Riesame e Aggiornamento" e "di Monitoraggio Stato di Attuazione Misure/Azioni/Interventi" per pervenire alla redazione finale del Piano entro il dicembre 2021;
- l'AdD dell'Appennino Meridionale riferisce che difficilmente il Riesame del Piano di Gestione Rischio Alluvione (II° Ciclo) possa comportare impatti significativi non già previsti o che si discostino sensibilmente dal precedente Piano già sottoposto positivamente a VAS in quanto l'aggiornamento del Piano non prevede integrazioni delle azioni proposte e nuove tipologie di azioni integrative a quelle delineate nel I Ciclo; la variazione di perimetrazione delle mappe di pericolosità all'esito della valutazione non ha ricadute in termini di effetti ambientali significativi interessati dal Piano. Principalmente l'aggiornamento del Piano ripropone la strategia di intervento definita nel Piano 2016 e solo in parte attuata. Inoltre, il II PGRA mantiene una forte vocazione alla tutela ambientale in quanto costruisce la sua linea di azione per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nel I° Ciclo del Piano e riconfermati nel Riesame;
- ***tutto ciò premesso, l'AdD afferma che l'attuazione delle misure previste nel Progetto del II Piano di Gestione del distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale è riconducibile alla fattispecie "modifiche minori dei piani", pertanto, non produce impatti significativi aggiuntivi sul sistema ambientale coinvolto. Al contrario cura la mitigazione degli impatti esistenti. Pertanto, ritiene che il II Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006;***
- il documento RP, inoltre, è finalizzato a valutare, in maniera preventiva e sintetica, l'interazione delle azioni del PGRA con altri strumenti di programmazione e pianificazione vigenti e l'impatto ambientale significativo derivante dall'attuazione del piano stesso sulle componenti ambientali suolo, sottosuolo, acqua e aria, sul sistema delle Aree Protette esposte a Rischio Idraulico, sul patrimonio dei Beni Storici, Culturali, Paesaggistici, Architettonici, Archeologici esposti a pericolosità e rischio Idraulico.

L'AdD, inoltre, nell'evidenziare l'assenza di modifiche e/o integrazione delle azioni oggetto del Piano, ribadisce che la valutazione degli effetti è stata soddisfatta con la VAS del Piano. A tal fine, con il RP, viene dato conto della modalità con cui sono state recepite le osservazioni e le raccomandazioni oggetto del parere motivato specificamente rispetto ai pareri dei Ministeri dell'Ambiente (MATTM) e dei Beni Culturali (MIBACT) al I PGRA DAM e VAS attinenti il Piano 2019-2020 I ciclo:

raccomandazioni del MATTM

- *Interrelazione del rischio alluvioni con altri rischi, oltre sismico e frane, vulcanico, tsunami, di concerto con Regioni e Protezioni Civili;*
- *interrelazione del rischio alluvioni con il fenomeno della subsidenza;*
- *interrelazione del rischio alluvioni con il vincolo idrogeologico;*
- *interrelazione del rischio alluvioni con sostenibilità uso del suolo e qualità delle acque;*
- *rafforzamento della correlazione tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e Piano di Gestione Acque;*
- *caratterizzazione degli ecosistemi acquatici (inclusa flora e fauna);*
- *maggior definizione delle misure al fine di una più dettagliata valutazione d'incidenza nei siti Natura 2000;*
- *più specifica contestualizzazione, rispetto al territorio italiano, elementi di conoscenza inerenti i*

Cambiamenti Climatici;

- *maggiore attenzione da porre alle conseguenze derivanti da siti di interesse nazionale e regionale e da siti industriali a rischio incidente.*

raccomandazioni del MIBACT

- *Integrazione del quadro conoscitivo del patrimonio culturale presente nelle aree soggette a pericolosità idraulica (fluviale e costiera) del PGRA DAM, assicurando l'implementazione e l'approfondimento (Beni Culturali, Beni paesaggistici; siti UNESCO; patrimonio culturale subacqueo; patrimonio culturale sepolto, ecc.);*
- *aggiornamento delle mappe delle aree allagabili e a rischio di alluvioni relativamente al patrimonio culturale;*
- *messa in evidenza, su mappa, delle aree per le quali dovranno essere realizzati interventi strutturali ammessi e le relative interazioni tra essi e il patrimonio culturale e paesaggistico;*
- *approfondimento dell'analisi di coerenza esterna mettendo in relazione i progetti degli interventi con le norme tecniche dei Piani Paesaggistici Regionali e con le norme d'uso degli eventuali vincoli paesaggistici interferiti, nonché con i Piani di Gestione di eventuali siti UNESCO;*
- *valutazione di programmi prioritari organici e sinergici, di interventi per la difesa fluviale e costiera per integrare interventi strutturali e non strutturali;*
- *ricognizione di tutto il Demanio idrico - fluviale interessato dal PGRA;*
- *una correlazione ed integrazione della coerenza esterna orizzontale del PGRA DAM con i Piani Paesaggistici Territoriali Regionali;*
- *indicazione, agli Enti o Soggetti Attuatori degli interventi, della conformità degli interventi con le norme tecniche degli strumenti di pianificazione paesaggistica regionale e nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di beni culturali;*
- *indicazioni dell'inserimento di esortazioni al mantenimento di manufatti preesistenti evitando le interferenze;*
- *raccomandazioni in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;*
- *raccomandazioni in merito a vincoli paesaggistici, impatti sul patrimonio culturale, predisposizione Piani di emergenza per la protezione del patrimonio culturale;*

secondo tipologie di misure già adottate nel I ciclo e specificamente riportate nel RP.

Preso atto che:

- circa gli effetti dei **cambiamenti climatici**, nell'ambito della Valutazione Preliminare del Rischio di Alluvioni (2018) sono state effettuate alcune valutazioni su aree Pilota del Distretto dell'Appennino Meridionale circa la propensione dei territori delle UoM ai fenomeni di flash flood (aree delle UoM ITI012 Bradano, ITI024 Sinni, ITI029 Noce e ITR 171 Basento Cavone Agri e area pilota della Puglia);
- a partire dal 2016, è iniziato il II° Ciclo del PGRA con l'avvio delle attività del primo aggiornamento che si concluderà entro il 2021. La prima scadenza è stata quella dell'aggiornamento della valutazione preliminare (2018) che non era stata predisposta nel I° Ciclo;
- partendo dalle perimetrazioni del I° Ciclo del PGRA (livello base) è stato costruito lo scenario attuale delle aree a pericolosità (PFRA) e delle aree a potenziale rischio di alluvioni (APFSR), analizzando ed inserendo le seguenti informazioni:
 - ✓ alluvioni passate e recenti (2011/2018) inserite nella piattaforma Floodcat (validate ed anche in corso di validazione);

- ✓ ulteriori eventi alluvionali anche non indicati nel Floodcat, ma che hanno comportato almeno una vittima;
- ✓ nuovi scenari di evento derivanti da:
 - modifiche dei piani stralcio adottati o sui quali è stata comunque svolta istruttoria favorevole;
 - studi di dettaglio (relativi anche ad opere di difesa) validati, ma non inseriti nei piani stralcio;
 - aree di conoide interferenti con il reticolo idrografico;
 - fasce di rispetto individuate con vari criteri (criteri geomorfologici, morfometrici ecc.).
- il Riesame della valutazione preliminare del rischio alluvioni è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale evidenziando le differenze in termini di aree complessive tra le aree del I Ciclo (mappe) e della valutazione preliminare del II Ciclo riportante le differenze in termini di aree complessive di seguito indicate:

TOTALI DAM	kmq	abit.	scuole	ospedali	beni culturali	industrie (ARIR ed E-PRTR)
	87 478,8	13 564 769	19 732	219	29 346	408
	kmq	abit. pot. a rischio	scuole pot. a rischio	ospedali pot. a rischio	beni culturali pot. a rischio	industrie (ARIR ed E-PRTR) pot. a rischio
	%	%	%	%	%	%
AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA PGRA - I° CICLO	3 372	573 731	877	23	883	42
	5,0	4,2	4,4	10,5	3,0	10,3
AREE Individuate nella valutazione preliminare II ciclo	8 052,6	1 086 025	1 769	13	3 185	41
	11,9	8,0	9,0	5,9	10,9	10,0
AREE A POTENZIALE RISCHIO SIGNIFICATIVO DI ALLUVIONE	11 424,6	1 659 756	2 646	36	4 068	83
	16,9	12,2	13,4	16,4	13,9	20,3

- il riesame è voto a proseguire ed implementare la gestione integrata e sinergica dei rischi di alluvioni avviata dal 2016 riconfermando: la Strategia, la Finalità e l'Obiettivo Strategico del Primo PGRA;
- il riesame delle mappe di pericolosità, degli elementi esposti e della pericolosità, confermano gli obiettivi prioritari e specifici della gestione che sono stati così articolati: 1) salvaguardia della vita e della salute umana; 2) protezione dell'ambiente; 3) tutela del patrimonio culturale; 4) difesa delle attività economiche;
- per la redazione dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità si è fatto riferimento a quelle del I Ciclo, che hanno rappresentato la base di partenza per il I riesame e valutando i nuovi contenuti sulla base dei risultati della valutazione preliminare 2018. In sintesi, l'aggiornamento si è basato sui seguenti elementi:

1. Integrazione studi: le mappe vigenti sono state integrate e/o modificate sulla base

dei nuovi studi disponibili.

2. Integrazioni eventi: le mappe vigenti sono state integrate con le aree perimetrate derivanti da rapporti di evento/studi relativi a fenomeni alluvionali significativi.
 3. Ambito costiero: sono state aggiunte le perimetrazioni derivanti dai Piani Stralcio di erosione Costiera non presenti nel I° Ciclo.
 4. Processi di versante con mobilitazione di sedimenti: sono stati inseriti gli ambiti territoriali, allo sbocco dei valloni montani e delle conoidi cartografate negli elaborati di PAI rischio da frana.
 5. Ulteriori contenuti della valutazione preliminare: sono state inserite aree riferite al reticolo minore; per le quali è necessario procedere a studi di approfondimento;
- le azioni svolte hanno consentito di migliorare le conoscenze sui tratti già mappati nel I Ciclo attraverso la modifica di aree eventualmente interessate da interventi di difesa e/o da studi di approfondimento, adeguando per quanto possibile le mappe del II Ciclo agli scenari dei PAI del Distretto. Per alcune UoM sono state inseriti anche studi su nuovi ambiti non perimetrati (UoM Liri-Garigliano e UoM della Regione Basilicata) e soprattutto le aree inondate a seguito di eventi alluvionali significativi occorsi. Inoltre, è sensibilmente migliorato il livello di conoscenza per gli ambiti costieri con l'inserimento delle perimetrazioni derivanti dai Piani coste e/o Piani stralcio di erosione costiera;
 - la dimensione complessiva delle aree considerate a pericolosità aumenta tra il I e II Ciclo;
 - l'aggiornamento dei dati sull'intero distretto dei beni esposti è stato effettuato sulla base degli Indirizzi operativi forniti dal MATTM;
 - l'aggiornamento e l'implementazione dei Beni Culturali è stato realizzato considerando il parere motivato alla VAS 2015 espresso dal MiBACT. Tale attività ha comportato una implementazione del dato dai 29.269 beni evidenziati nel Distretto nel 2017 ai 32400 del 2020. Relativamente ai beni ricadenti in Aree a Rischio si è passati dai 1.157 beni del 2017 ai 1.214 beni del 2020;
 - l'aggiornamento delle Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000 del DAM è stato effettuato con evidenziazione di quelle ricadenti in area a pericolosità di alluvioni, di inondazione per mareggiata e/o erosione costiera; nonché a Siti Unesco - Patrimonio dell'Umanità, Verifica Corine Land Cover 2018, Valutazione Sezioni censuarie dati ISTAT 2011, Implementazione Strutture e Infrastrutture Strategiche, Implementazione Industrie a Rischio e a Rischio di Incidente Rilevante e Registro Europeo delle Emissioni e dei Trasferimenti di Sostanze Inquinanti, Verifica Siti di Interesse Nazionale SIN e Siti di Interesse Regionale SIR.

I dati di sintesi relativi alle mappature del II° Ciclo in rapporto alle aree di pericolosità di alluvioni suddivise per UoM rilevano, in relazione alla variazione della superficie delle aree a pericolosità e rischio, un dato complessivo di incremento percentuale pari al 73,13%, dettato quasi esclusivamente dalle variazioni di superficie a pericolosità/rischio della UoM Regionale Calabria ed interregionale Lao (324%) ed in maniera ancora significativa, ma molto minore, da quelle dei bacini Molisani.

Il Riesame delle mappe del rischio di alluvioni (2019/2020) ha avuto Presa d'Atto da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino Distrettuale il 20/12/2019.

In sintesi, l'Autorità di Distretto dichiara che la revisione del PGRA non comporta nuovi effetti significativi non già precedentemente considerati in quanto né il quadro programmatico ambientale né le tipologie di interventi che saranno contemplate nel programma delle misure si discosteranno sostanzialmente da quanto già contenuto nel I° PGRA DAM (2010-2015).

Inoltre, per il Riesame e l'Aggiornamento del Piano di Gestione si prevede un consolidamento dell'impianto generale delle misure in quanto, in maniera analoga al I Ciclo di pianificazione, anche per il riesame del PGRA DAM rimane il riferimento al quadro degli obiettivi e delle tipologie di misure indicate nel I Ciclo del PGRA DAM, salvo specifiche implementazioni. Laddove si dovesse palesare la necessità di interventi di tipo strutturale, in conseguenza di criticità idrogeologiche e/o danni indotti da eventi pluviometrici intensi, l'espletamento del procedimento di VIA ed eventuale VINCA e VIARCH andrebbe comunque a garantire il corretto inserimento delle opere nel contesto fisico-ambientale del territorio.

Sulla base dell'impostazione riguardante il Riesame del I Piano di Gestione Rischio Alluvione (II Ciclo) del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, l'Autorità di Distretto ritiene che difficilmente l'aggiornamento in corso possa comportare impatti significativi non già previsti o che si discostino sensibilmente dal precedente Piano già sottoposto positivamente a VAS.

TENUTO CONTO:

delle osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e di seguito sintetizzate negli aspetti di maggior rilievo ai fini del presente parere:

Oss. n.	Ente - Soggetto	Prot MATTM/Data	Argomenti delle osservazioni
1	ARPA Puglia	n. 17229 18.02.2021	- Aggiornamento delle aree protette della Regione Puglia ricadenti in zone di pericolosità e rischio alluvioni. In particolare, vengono suggerite verifiche per le riserve naturali “Murge Orientali” e “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore” nonché le ZSC “Valloni di Spinazzola”, “Padula Mancina” e “Lago del Capraro”.
2	ARPA Campania	n. 18154 22.02.2021	- Si suggerisce l’opportunità di integrare il piano con ulteriori indicatori che consentano di valutare gli effetti prodotti dalle misure previste e non ancora attuate.
3	ARTA Abruzzo	n. 18944 23.02.2021	- Segnala l’assenza di dati e informazioni ascrivibili al monitoraggio e che permettano di valutare quanto prescritto dal MATTM con Decreto 86/2016 e che, di conseguenza, non risulta possibile procedere alla valutazione dei potenziali effetti negativi sull’ambiente dalla revisione o aggiornamento del Piano.
4	Città Metropolitana di Roma Capitale	n. 21190 01.03.2021	- Si rileva che: <ul style="list-style-type: none"> ○ non si sono reperiti all’interno del PGRA elementi che consentano di valutare eventuali interferenze delle previsioni dello stesso con la Rete Ecologica Provinciale afferente al territorio della CMRC, e in particolare con la su Componente Primaria; ○ qualsiasi intervento dovesse essere previsto in ambito di giurisdizione della CMRC nelle UTA (Unità Territoriali Ambientali) nello strumento di pianificazione, si dovrà prevedere l’acquisizione della Valutazione di Incidenza, ai sensi di quanto disposto all’art. 5 del DPR 357/1999; ○ per quanto attiene quindi alle misure attuative del PGRA, si invita a tener conto della definizione delle “Categorie e modalità d’intervento ambientale, usi compatibili, progetti attuativi, strumenti di valutazione ambientale e delle attività sul territorio compatibili con l’articolazione della Rete Ecologica Provinciale, come definite agli artt. 27, 28, 29 e 60 delle Norme di Attuazione del PTPG, al fine di individuare eventuali incompatibilità degli interventi connessi all’attuazione del PGRA, sia di tipo non strutturale (misure di prevenzione), sia di tipo strutturale (misure di protezione), con la tutela delle componenti della REP. <p>- Si invita inoltre a verificare le eventuali interferenze delle previsioni del PGRA, con particolare riguardo alle misure attuative ed agli interventi strutturali e non strutturali, con l’articolazione del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale in Unità Territoriali Ambientali (UTA), come delimitate graficamente nella Tav. TP2.1 (Rete Ecologica Provinciale), assumendo le specifiche direttive indicate dal P.T.P.G. (contenute nell’Appendice Normativa II.1 delle N.A. del PTPG) ai fini della corretta gestione delle risorse naturali e per la</p>

			valutazione della compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni naturali ed antropiche;
5	MATTM Div III Bonifica dei siti di interesse nazionale	n. 5688 21.01.2021	- si rappresenta che laddove gli interventi previsti nell'ambito delle misure specifiche del Piano Rischio alluvioni del Distretto dell'Appennino Meridionale ricadano anche all'interno dei 10 SIN presenti, ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata alla Divisione III del MATTM al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e non causino un incremento della contaminazione accertata.
6	MATTM DG Sicurezza del Suolo e dell'Acqua	n. 16288 17.02.2021	- Non rileva.
7	ARPA Calabria	n. 14292 11.02.2021	- Non rileva.
8	MIBACT Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari	n. 16941 18.02.2021	- Trasmesso parere alla competente DG del MIBACT.
9	MIPAAF Dip. Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale D.G. Sviluppo Rurale	n. 17185 18.02.2021	- Non rileva.
10	Provincia di Barletta-Andria- Trani Servizio Ecologia	n. 18949 23.02.2021	- Evidenzia l'opportunità di ottimizzare la specifica azione indicata nel I ciclo PGRA cod. 3004 relativa al fiume Ofanto del tipo win-win.
11	Provincia di Campobasso 2° settore – 3° servizio – Politiche Ambientali	n. 21190 01.03.2021	- Non rileva.
12	Regione Abruzzo	n. 21190	- Si dichiara non competente.

	Dip. Territorio – Ambiente Uff. Concessioni Derivazioni Idriche	01.03.2021	
13	Regione Campania D.G. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali	n.18734 23.02.2021	- Segnala che - con Decreti del MATTM del 21 maggio 2019 e del 27 novembre 2019 - tutti i SIC insistenti nel territorio della Regione Campania sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
14	Regione Puglia Dip. Mobilità, Qualità Urbana, OOPP, Ecologia e Paesaggio – Sez. Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica	Non leggibile	- Segnala la necessità che, con specifico riferimento alle aree naturali protette e alle aree della Rete Natura 2000, dovrà altresì essere valutata la coerenza degli interventi con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 6/2016 recante “ <i>Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)</i> ” ovvero con i piani di gestione dei siti, laddove approvati; - invita a verificare se le due nuove aree protette istituite con Legge Regionale n. 30 del 21.09.2020 (Istituzione dei parchi naturali regionali ‘ <i>Costa Ripagnola</i> ’ e ‘ <i>Mar Piccolo</i> ’), ricadano o meno in aree di pericolosità e, eventualmente, valutare la coerenza degli interventi con le relative disposizioni, laddove applicabili.

Si precisa che il termine di consultazione da parte degli SCA è stato fissata dal MATTM al 13.02.2021 con nota prot.4276 del 18.01.2021 e successivamente esteso al 17.02.2021 con nota prot.7288 del 26.01.2021.

CONSIDERATO che, con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’allegato I del D.LGS 152/06:

- in base all’art.12 comma 1 del Dlgs 152/2016, la verifica di assoggettabilità a VAS di un piano o programma (P/P) si svolge sulla base di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del P/P e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente della sua attuazione. Il comma 6 specifica che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani e programmi, ovvero a loro strumenti attuativi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;
- la verifica di assoggettabilità deve essere svolta sulla base dei criteri riportati nell’allegato I -PARTE II del DLgs 152/2006, i quali hanno sostanzialmente lo scopo di accertare la significatività degli impatti sull’ambiente ingenerati dall’attuazione di P/P e costituiscono gli elementi di cui tener conto sia nell’analisi delle caratteristiche generali dello strumento in termini di rilevanza e pertinenza rispetto agli altri piani e

alle problematiche ambientali, sia in quella degli impatti e delle aree che da tali impatti possono essere interessate;

- l'AdB, così come rappresentato nella richiesta di avvio del procedimento, oltre al Rapporto Preliminare e all'elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) rimanda, al Rapporto Ambientale di cui alla procedura di VAS del PGRA approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U.-Serie generale n°28 del 3/02/2017.

RILEVATO che, con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I del D.LGS 152/06:

- la strategia del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, in ottemperanza alla Direttiva 2007/60/CE ed al D.Lgs. 49/2010, è quella di agire con una gestione integrata e sinergica dei rischi di alluvioni al fine di pervenire alla riduzione delle *conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni* sul territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale in linea anche con la Direttiva 2000/60/CE e D.Lgs. 152/2006 (di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 49/2010), individuando una visione unitaria tra le politiche di gestione del rischio di alluvione e gestione delle acque, tra cui:
 - convergenza tra gli obiettivi, misure ed azioni del Piano di Gestione Rischio alluvione (PGRA) e gli obiettivi ambientali in ottemperanza al comma 1 art. 9 del D.Lgs. 49/2010 e di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed al Piano di Gestione delle acque (PGA);
 - interazione tra mitigazione rischio e protezione dell'ambiente in maniera tale che si possa migliorare la resilienza alle catastrofi e al contempo preservare e rafforzare il patrimonio naturale;
- il PGRA è coerente con quanto introdotto dalla Strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione Europea COM (2001) 0264. In particolare, i principi di sostenibilità, applicati al PGRA, devono portare al rispetto dello sviluppo sostenibile, enunciato in termini generali dall'art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006, che in sintesi richiedono:
 - la garanzia che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
 - che la Pubblica Amministrazione privilegi, sulle proprie scelte, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;
 - che venga individuato un equilibrato rapporto tra le risorse da risparmiare e quelle da trasmettere, nell'ambito delle risorse ereditate, perché le dinamiche della produzione e del consumo prevedano la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente applicando il principio di solidarietà;
 - la salvaguardia degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane;
- i contenuti del Riesame del PGRA disciplinano direttamente le componenti ambientali in attuazione del quadro normativo vigente rappresentato dalla Direttiva 2007/60 e dal D.Lgs. 49/2010. In particolare, per:
 - il *“quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni”* volto a *“ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche ... ”* (art.1 D.Lgs. 49/2010);

- la previsione di misure di prevenzione, protezione e preparazione nonché di promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, di miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, di inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale;
 - l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità (art.7 D.Lgs. 49/2010);
 - il riferimento ad alcuni degli aspetti di cui al comma 4 art.7 D.Lgs. 49/2010, quali: gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006; la gestione del suolo e delle acque; la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; l'uso del territorio; la conservazione della natura; i costi e i benefici; le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce;
- la finalità principale del Piano di Gestione Rischio Alluvione deriva sia dal corpo normativo comunitario (Direttiva 2070/60 CE FD) e nazionale (D.Lgs. 49/2010) che dalle succitate strategie per esso assunte ed è volta alla redazione ed attuazione del PGRA attraverso la gestione integrata e sinergica della difesa dalle acque (gestione del rischio alluvione);
- il concetto della gestione del rischio di alluvione consegue alla consapevolezza della convivenza (accettabilità e tollerabilità) con il rischio non sempre quantificabile in senso temporale. La gestione, quindi, si presenta come un sistema strutturato di azioni con la finalità complessiva espressa dalla norma, coniugando le attività di pianificazione e programmazione con quelle di Protezione Civile sulle aree a rischio;
- il Riesame del PGRA intende agire con una gestione integrata e sinergica dei rischi di alluvioni al fine di pervenire e contribuire alla limitazione o attenuazione delle conseguenze negative derivanti dalle stesse alluvioni sul territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale anche attraverso la protezione dalle minacce e la mitigazione dei loro effetti, nonché la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale (comma art. 7 del D.Lgs. 49/2010), la protezione dei beni ambientali storici e culturali. In questa ottica si articolano le finalità specifiche del PGRA:
- Politiche di gestione integrata per la riduzione del rischio alluvione e la tutela del territorio attraverso un programma organico e sistemico per l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità (comma 2 art. 7 D.Lgs. 49/2010) ed il loro organico sviluppo nel tempo.
 - Politiche di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni.
 - Politiche di cura, tutela e risanamento del suolo.
 - Politiche di manutenzione, monitoraggio e presidio territoriale dei sistemi fisico/ambientali: versanti, ambienti fluviali e costieri.
 - Politiche di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, patrimonio aree protette, beni culturali, storici e paesaggistici;
- si rileva, inoltre, che il PGRA, è coerente con quanto introdotto da: D.Lgs. 156/2006 rispetto agli obiettivi ambientali; Strategia Tematica per la Protezione del Suolo dell'Unione Europea COM (2006) 231 e 232; Strategia sui cambiamenti climatici fino al 2020 e oltre COM (2007) 2; Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – MATTM; Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa COM(2013) 249.

CONSIDERATE le caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate:

✓ **Caratteristiche degli impatti e delle aree.**

Vengono illustrati i contenuti relativi a **probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti**.

Le misure ed attività previste dal PGRA sono prevalentemente di prevenzione, protezione e preparazione nonché di promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, di miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, di inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale, di *attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità*.

In ragione della volontà di agire con una gestione del rischio alluvione organica ed integrata del territorio del distretto mirata, soprattutto, all'attivazione di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che ricomprendano "soluzioni naturali" volte a migliorare la resilienza alle catastrofi e che svolgano un ruolo di rilievo nella protezione, rafforzamento e conservazione del patrimonio naturale e culturale, il ricorso agli eventuali interventi strutturali di difesa idraulica è esclusivamente effettuato nei casi eccezionali di imposta ragione di tutela della pubblica incolumità e nei casi in cui non siano possibili soluzioni alternative e/o di minor impatto. Pertanto, gli impatti delle previsioni del PGRA possono essere considerati irrilevanti, tanto più perché sottoposti a normativa specifica volta a ridurre le conseguenze negative attraverso il ricorso ad interventi non strutturali e "soluzioni naturali", come la creazione di infrastrutture verdi.

Carattere cumulativo degli impatti.

Nell'attuazione di futuri interventi previsti tra le misure del Riesame del PGRA si può presentare la concomitanza di più azioni da porre in essere nelle aree a rischio alluvione con impatto complessivo comunque temporaneo e reversibile.

Natura transfrontaliera degli impatti.

Il PGRA del Distretto Appennino meridionale non presenta carattere transfrontaliero e pertanto l'impatto è nullo.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente.

"Le alluvioni possono provocare vittime, l'evacuazione di persone e danni all'ambiente, compromettere gravemente lo sviluppo economico e mettere in pericolo le attività economiche, ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture connesse con le alluvioni; è possibile e auspicabile che, per essere efficaci, le misure per ridurre tali rischi dovrebbero, per quanto possibile, essere coordinate a livello di bacino idrografico."

Il Riesame PGRA tende ad agire con una gestione integrata e sinergica dei rischi di alluvioni al fine di pervenire alla riduzione e limitazione delle *conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni*. Pertanto, gli impatti del PGRA sulla salute umana e sull'ambiente saranno limitati proprio con le azioni, previste nelle misure, volte alla prevenzione, protezioni e preparazione, particolare delle comunità locali.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata)

L'area geografica del PGRA è il Distretto idrografico Appennino Meridionale che ha una superficie di 68.200 km². I corsi d'acqua del Distretto Appennino Meridionale indagati e soggetti a rischio alluvione sono circa 150, anche se tale dato è attualmente oggetto di verifica da parte di tutte le autorità di bacino ricadenti nel distretto. Le zone perimetrali ed evidenziate nelle mappe sono quelle a pericolosità alluvione la cui superficie è di 6.939 km² e quelle a rischio alluvione la cui superficie è di 5.837 km². La popolazione del Distretto Appennino Meridionale è pari a 14.824.569 abitanti, quella potenzialmente esposta a rischio alluvione è 862.107 abitanti. I comuni del Distretto Appennino Meridionale sono 1.632, quelli a rischio sono circa 1.000, anche se tale dato è attualmente oggetto di verifica da parte di tutte le autorità di bacino ricadenti nel distretto. In definitiva, gli effetti degli eventuali impatti per le aree interessate saranno attenuati con il sistema di azioni sinergiche ed in particolare con le azioni di prevenzione e protezioni volte a Promuovere l'orientamento all'uso del suolo, a Sostenere la Cura, Salvaguardia e Riquilibrificazione degli habitat fluviali e costieri e delle aree protette, alla manutenzione e al monitoraggio.

Valore e vulnerabilità dell'area interessata

Il valore e la vulnerabilità delle aree sono diversificati in funzione del valore intrinseco delle stesse (centri abitati, aree protette, aree di interesse ambientale, storico e culturale) e/o per il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo. Il PGRA contribuisce alla limitazione o attenuazione delle *conseguenze negative derivanti dalle stesse alluvioni* sul territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e determina un ampliamento delle aree soggette a limitazioni urbanistiche e di uso del suolo, determinando un impatto sicuramente positivo.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Vi sono numerose aree protette **a livello regionale, nazionale e comunitario** nelle zone perimetrali a rischio alluvione, gli impatti su di esse derivati da eventi alluvionali possono essere: contaminazione/inquinamento, causata essenzialmente da tre sorgenti: industrie, rifiuti umani/animali, stagnazione delle acque esondate; erosione che può causare disturbi alla superficie del terreno e alla copertura vegetale. La protezione e la limitazione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale è tra gli aspetti considerati dal PGRA che contribuisce nell'ambito delle misure: alla riduzione di impatti sul suolo ed acqua derivanti da attività industriali e da quelle a rischio incidente (aree SIN/SIR, industrie di cui al D.Lgs. 59/2005 e al D.Lgs. 334/1999), condivise con gli Enti specificamente competenti, nel rispetto della direttiva 2007/60; al mantenimento e/o miglioramento della officiosità del reticolo idrografico superficiale e delle condizioni morfologiche e meteomarine alla foce, nel rispetto della direttiva 2007/60 e della direttiva 2000/60 e del raggiungimento di un buon livello di qualità per ciascun corpo idrico; al contenimento del consumo di suolo e la conseguente perdita e frammentazione degli habitat, incentivando il recupero delle aree ed edifici dismessi o sottoutilizzati.

RILEVATO ancora che,

- Per la fase di aggiornamento del PGRA non si prevedono misure aggiuntive rispetto a quelle definite nel primo PGRA atteso che gran parte delle stesse non sono state neppure avviate per differenti motivi, primo fra tutti, la scarsità di fondi a disposizione. Il carattere di universalità delle stesse, come già richiamato in precedenza, fa sì che le stesse risultino comunque ancora attuali e esaustive per la risoluzione delle problematiche da alluvione; pertanto, le stesse vengono integralmente riconfermate, con eventuali limitate modifiche e/o precisazioni (ad es. relativamente allo stato di attuazione, al soggetto attuatore) tali, comunque, da non alterare o incidere sugli effetti della misura.
- In merito alla VAS del I° Ciclo PGRA, si rappresenta che tutte le misure strutturali tipologiche sono state oggetto di procedura VAS conclusasi con parere favorevole.
- Per quanto attiene il criterio: *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati*:
 - i Piani di assetto idrogeologico (PAI) *“ancora vigenti in ogni UoM sono risultati un importante strumento per la definizione della mappatura della pericolosità e del rischio nel II ciclo”* di gestione. Mentre il PGRA e le relative mappe sono soggetti a riesame ogni sei anni, i PAI sono continuamente aggiornati mediante lo strumento del decreto segretariale. A livello di Pianificazione di distretto la direttiva 2007/60/CE richiede esplicitamente che le misure dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni siano coordinate con i Piani di Gestione distrettuali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque. A tal proposito, il RPA sottolinea come il continuo processo di riallineamento dei due strumenti garantisca di fatto la coerenza con la pianificazione vigente. Nell’ambito del riesame, l’adozione di misure *win win* consente l’integrazione degli obiettivi perseguiti dal PGRA con quelli del PdG e conseguentemente con quelli dei Piani di tutela delle acque che ne sono una diretta derivazione.
 - rientrano negli ambiti di influenza del PGRA gli atti di programmazione dei fondi comunitari i cui regolamenti in particolare per i fondi FESR richiedono il prerequisite dell’esistenza dei piani disciplinati dalle direttive comunitarie. Esplicito riferimento al PGRA è contenuto nel Programma Operativo Ambiente (POA) - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 sotto piano *“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”* - Delibera CIPE 55/2016 in corso d’implementazione;
- per quanto attiene il criterio: *la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*:
 - nell’ambito degli obiettivi indicati nel programma d’azione Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile - economica, sociale ed ecologica - è possibile identificare quelli più coerenti con gli obiettivi del Piano di gestione del rischio alluvioni che, come noto, *“sono riconducibili alla necessità prioritaria di ridurre, nelle zone a potenziale rischio significativo, le conseguenze negative degli eventi alluvionali rispetto a salute umana, territorio, beni ambientali, patrimonio culturale, attività economiche e sociali”*. Per altro *“la considerazione di questi aspetti emerge già nella fase di redazione delle mappe di rischio tenuto conto che la metodologia adoperata tiene conto, nella classificazione del livello di rischio, anche della maggiore o minore presenza di elementi esposti in termini di popolazione, aree protette, beni culturali e aree a vincolo paesaggistico, aree produttive”*;

- l'utilizzo delle cosiddette misure *win-win* che consentono il conseguimento di entrambi gli obiettivi, quello di mitigazione del rischio idraulico della Direttiva Alluvioni e quello di qualità ambientale dei corpi idrici previsto dalla Direttiva Quadro sulle Acque, definito come “*massima espressione dell’attuazione integrata di entrambe le normative europee*” (par. 3.4.1);

VALUTATO che:

- il PGRA relativo al I ciclo di pianificazione (2011-2015) è stato sottoposto positivamente alla procedura VAS e successivamente è stato approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U.-Serie generale n°28 del 3/02/2017;
- il riesame del PGRA (II Ciclo) è incentrato essenzialmente sugli aspetti del precedente Piano di Gestione che sono risultati suscettibili di un approfondimento/aggiornamento sullo stato di attuazione del Piano. I processi tendono a promuovere l’integrazione e il coordinamento operativo delle pianificazioni in atto rispetto ad un livello strategico di distretto coerentemente con i percorsi previsti dalla Direttiva Alluvioni e dalla Direttiva Quadro Acque. Aspetto confermato sin dalle premesse della Direttiva 2007/60, nelle quali si esplicita chiaramente che l’elaborazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni e l’elaborazione dei Piani di Gestione acqua dei bacini idrografici rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. Le modifiche apportate al Piano hanno riguardato un incremento percentuale della superficie delle aree a pericolosità e rischio molto significativo pari al 73,13% localizzato principalmente nella UoM Regionale Calabria ed interregionale Lao;
- il Riesame delle mappe del rischio di alluvioni (2019/2020) è stato oggetto di presa d’atto da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino Distrettuale il 20.12.2019;
- che l’analisi dei possibili impatti ambientali effettuata recentemente per il primo ciclo di pianificazione non viene modificata dall’aggiornamento areale del Piano e che pertanto in rapporto a tale entità non vengono alterati gli eventuali effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana;
- non si è avuto riscontro nel RP di informazioni relative al sistema di monitoraggio in atto né alla elaborazione di report aggiornati e, quindi, dello stato di avanzamento del Piano nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e della verifica degli effetti del Piano stesso rispetto a quanto stimato nel rapporto ambientale di VAS;

VALUTATO che:

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell’art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006:

- si rappresenta che laddove gli interventi previsti nell’ambito delle misure specifiche del Piano di Gestione Rischio Alluvioni del DAM ricadano anche all’interno dei 10 SIN presenti, ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata alla Divisione III del MITE (già MATTM) al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area e non causino un incremento della contaminazione accertata;
- si rende necessaria la verifica di pericolosità e rischio delle aree protette della Regione Puglia nonché la verifica delle eventuali interferenze delle previsioni del PGRA, con particolare riguardo alle misure attuative ed agli interventi strutturali e non strutturali, con l’articolazione del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Con riferimento ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs.152/2006:

- come evidenziato nel Rapporto Preliminare, rispetto a tale verifica si ha un riscontro positivo di tutti i criteri di cui all'Allegato I relativi alle caratteristiche del Piano per la natura stessa di queste tipologie di Piano che si pongono quali quadro di riferimento per progetti ed altre attività e influenzano/indirizzano altri piani o programmi;
- gli effetti del Piano sono genericamente valutati di natura positiva nel contribuire al soddisfacimento degli obiettivi ambientali; con particolare riferimento alle aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, gli effetti positivi del Piano limitano gli effetti delle alluvioni nelle zone perimetrate a rischi, contribuendo, con le misure adottate;
- per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle caratteristiche delle aree, si rileva che il Rapporto Preliminare rimandando al Rapporto Ambientale di VAS, assicura l'approfondimento valutativo dei potenziali effetti derivati dall'aggiornamento in quanto ricadenti in tipologie di azioni già considerate;

**LA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS**

ACCERTA E VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento e secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 che il **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale - II Ciclo non rileva impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio ed è pertanto escluso dall'assoggettabilità a VAS con le seguenti necessarie prescrizioni:**

il PGRA DAM - II ciclo dovrà integrare i propri contenuti come di seguito indicato:

1. Sviluppare una migliore integrazione tra la pianificazione di settore e, in particolare, le modalità di interrelazione e di integrazione tra il Piano in esame e il Piano di Gestione delle Acque (PGA), al fine di conseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche.
2. Al fine di garantire una più efficace applicazione delle norme e dell'utilizzo delle cartografie presenti nel PAI, con le finalità legate soprattutto alla protezione della qualità delle acque, della biodiversità delle aree protette e del paesaggio, sarebbe auspicabile che tutta la pianificazione in materia ambientale e del rischio idraulico, venga meglio disciplinata all'interno del PGRA per assurgere a "strumento finale" di riferimento sia per gli aspetti legati al rischio di alluvioni che per quelli che riguardano l'ambiente.
3. Nelle more del completamento degli interventi strutturali e non strutturali predisporre e definire condizioni transitorie volte a mitigare gli effetti dannosi sul territorio e sui beni esposti con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità.
4. Aggiornare e completare l'analisi di coerenza esterna anche considerando i regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette interferite dal piano.
5. Con riferimento al consumo del suolo, nelle successive fasi di pianificazione, è auspicabile un confronto con i dati aggiornati resi disponibili da ISPRA e presso le regioni.

6. Con riferimento ai cambiamenti climatici, in relazione alla Direttiva 2007/60/CE e precisamente all'art.4, comma 2, è necessario fornire una valutazione dei rischi potenziali legata alle conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, attraverso:
- mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio ed ogni informazione utile ad analizzare le aree a rischio (del I Ciclo, del II Ciclo e le modifiche), in modo da comprendere le variazioni apportate e la continuità tra il primo ciclo e il riesame;
 - descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche.
7. Con riferimento al Sistema di Monitoraggio del PGRA 2021, si dovrà assicurare l'aggiornamento periodico del Piano di Monitoraggio ambientale attraverso:
- l'aggiornamento ed integrazione degli indicatori individuati e degli obiettivi e azioni oggetto di monitoraggio con aggiornamento dei dati delle principali componenti ambientali analizzate;
 - la verifica del conseguimento degli obiettivi e la verifica degli effetti;
 - la definizione delle modalità di integrazione delle diverse iniziative, portali-banche dati informativi avviate nell'ambito delle attività di Distretto con particolare attenzione alla interrelazione tra il PGRA e il PdG Acque;
 - la definizione delle modalità con le quali, al verificarsi di situazioni di criticità/difformità, rispetto a quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del Piano, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 152/2006;
 - la definizione delle modalità di reporting che diano anche conto del rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni del presente parere;
 - l'effettivo superamento delle criticità che hanno impedito l'attuazione delle misure previste e attuate in minima parte già nel precedente ciclo di programmazione, esplicitandone le cause di problematicità e avviare, nel caso, ogni iniziativa utile alla loro definitiva soluzione;
 - lo sviluppo di una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano sulle aree della Rete Natura 2000, anche in relazione alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di valutazione.

DOVRANNO, inoltre essere recepite le raccomandazioni, osservazioni e le richieste di integrazione conoscitiva e valutativa, espresse dalle osservazioni pervenute pertinenti.